



**S T U D I O   B A L D I**  
**C O N S U L E N Z A   D E L   L A V O R O**

Roma 25/10/2024

**APPROFONDIMENTI NORMATIVI**  
**Indennità una tantum – “bonus Natale 2024”**

Con la presente esponiamo le caratteristiche del “Bonus Natale 2024”. Lo stesso consiste in un'indennità una tantum pari ad euro 100,00 che dovrà essere corrisposta ai lavoratori subordinati in forza nell'anno 2024 per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
2. abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
3. l'imposta lorda determinata sui redditi percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente spettante (art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, come modificato dalla L. n. 143/2024; Agenzia Entrate circ. n. 19/E/2024).

L'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. Si precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).





S T U D I O B A L D I

pag. n°2/2

\*\*\*

**Ai fini del riconoscimento del bonus in esame i lavoratori devono verificare in autonomia i requisiti suddetti.**

I sostituti d'imposta sono tenuti a riconoscere l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità 2024 **esclusivamente su richiesta del lavoratore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con la quale attesta per iscritto di avere diritto all'indennità, indicando inoltre il codice fiscale del coniuge e dei figli. I datori di lavoro verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa in base ai soli redditi di lavoro dipendente in loro possesso. I sostituti d'imposta compenseranno il credito maturato, sul modello di pagamento F24 relativo alla mensilità di dicembre 2024.

Qualora in sede di conguaglio (mensilità di dicembre 2024) l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

**N.B. si precisa che, se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.**

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In alternativa alla corresponsione in busta paga, il bonus potrà essere richiesto anche direttamente, in sede di presentazione di dichiarazione fiscale 2025.

Alleghiamo fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'autocertificazione dei requisiti e circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

---

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18  
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944  
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it

